

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4666

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENGARLE, CANESTRARI, CAVALLARI, CARRA, SINESIO, TOROS,  
ARMATO, LUCCHESI, GIRARDIN, BORRA, COLLESELLI, GAGLIARDI,  
GITTI, MAROTTA VINCENZO, COLLEONI**

*Presentata il 14 dicembre 1967*

**Tutela dei lavoratori civili italiani dipendenti da organismi militari internazionali e relativi enti collaterali e da forze armate di singoli Stati esteri dislocate in Italia, membri della Comunità atlantica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da oltre 16 anni operano in Italia, in funzione del Trattato nord atlantico, organismi militari internazionali, organismi dipendenti da Stati esteri ed enti collaterali e derivati dai predetti.

Molti cittadini italiani, in numero di oltre cinquemila, sono impiegati presso questi organismi in Italia e all'estero, assunti dopo determinati esami e scrupolosa selezione, particolarmente severa per i lavoratori direttamente dipendenti dagli organismi NATO.

Si tratta di lavoratori di ogni categoria, operai, tecnici, specialisti, impiegati d'ordine e di concetto, funzionari, traduttori, interpreti, ecc., che da oltre 16 anni, per la maggior parte, prestano la loro opera altamente qualificata negli organismi predetti.

Su costoro, da 16 anni grava l'instabilità dell'impiego, dovuta alla precarietà dell'organismo dal quale dipendono e per essi manca uno stato giuridico definito, manca una precisa tutela dei loro diritti, che sono affidati alla discrezione dell'organismo assuntore, fatta eccezione, parzialmente, per i dipendenti delle Forze armate statunitensi in Italia.

Inoltre, i dipendenti degli organismi NATO possono, indipendentemente dalla loro volontà, venire a mancare di determinati requisiti che implicano l'immediato licenziamento.

La NATO, col suo sorgere, affermarsi, espandersi in potenza ed efficienza, con l'assorbimento di un notevole numero di lavoratori, ha determinato in Italia questo problema che deve essere affrontato e risolto con serenità, mezzi adeguati e nello spirito della nostra legislazione sociale.

A prescindere da ogni considerazione di merito alle conseguenze di vario ordine che derivano dall'adesione dell'Italia al Patto atlantico, si ritiene inammissibile ed assurdo che lo Stato non debba preoccuparsi di questi lavoratori, poiché questi prestano la loro opera, degnamente, in seno alle istituzioni internazionali, volute e sorrette dallo Stato stesso.

Dobbiamo quindi far sì che la nostra legislazione sociale non ignori questi lavoratori italiani ed estenda i benefici delle previdenze sociali di cui sono soggetti tutti gli altri lavoratori.

Per la maggioranza di questi lavoratori operanti in organismi internazionali esiste solo il problema della conservazione del posto di lavoro; per altri, fortunatamente una minoranza di poche centinaia, si aggiunge il problema ancor più grave della carenza di un trattamento pensionistico e previdenziale in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, o per raggiunti limiti di età, o per altre cause. In questa situazione si trovano alcune categorie di dipendenti NATO ed il loro problema non può essere risolto nell'ambito delle intese internazionali, soggette come sono a scadenza di termini.

A sostegno della nostra proposta si trae conforto da quanto attualmente si realizza negli altri stati facenti parte della Comunità atlantica ed in particolare negli Stati Uniti d'America, in Germania, in Danimarca e nel Belgio; da quanto attuato in Italia negli accordi del così detto « Armistizio lungo » relativamente alla copertura degli oneri previdenziali dei lavoratori assunti dalle forze armate alleate; dalla sistemazione dei civili italiani già dipendenti delle forze alleate nel territorio libero di Trieste; da quanto predisposto in Italia recentemente per il personale

licenziato dalle forze armate statunitensi per effetto dello spostamento di taluni organismi nel territorio nazionale e della conseguente riduzione di personale (decreto presidenziale 18 novembre 1965, n. 1479, articolo 64); dalle provvidenze a favore dei profughi giuliani (legge 4 marzo 1952, n. 137) e da quelle per i civili invalidi (legge 3 giugno 1950, n. 375, articolo 9). Si deve per altro rilevare che questi precedenti sono parziali ed insufficienti e oggi vanno valutati e ridimensionati in modo da garantire ai suddetti lavoratori i diritti e le provvidenze sociali di cui fruiscono in Italia tutte le altre forze di lavoro.

Deve quindi lo Stato riconoscere e definire questi lavoratori come operatori degli organismi internazionali temporanei; garantirne la tutela nell'ambito delle leggi vigenti; attuare e rendere operanti per essi le provvidenze in materia di assicurazioni sociali durante e dopo il periodo di impiego; assicurare la pensione quando questo diritto non sia garantito.

Perciò affidiamo al vostro esame, per l'approvazione, l'unita proposta di legge, certi che farete anche vostro il valido principio di giustizia sociale che l'ha ispirato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Sono da considerarsi lavoratori degli organismi temporanei internazionali, agli effetti della presente legge, i cittadini italiani che da oltre due anni abbiano prestato servizio continuativo in Italia o all'estero presso organismi sorti in virtù del Trattato nord atlantico, come qui appresso specificato:

1) lavoratori civili italiani a statuto internazionale dipendenti dalla NATO appartenenti alle categorie specificate nel paragrafo 2, articolo 7, del protocollo di Parigi in data 28 agosto 1952, sullo Stato dei Quartieri generali militari internazionali creati in virtù del Trattato nord atlantico, ratificato dall'Italia con legge n. 1338, del 30 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8, dell'11 agosto 1965);

2) lavoratori civili italiani a statuto locale dipendenti dalla NATO di cui al paragrafo 4 dell'articolo 9 della Convenzione di Londra, in data 19 giugno 1951, fra gli Stati parti del Trattato nord atlantico, ratificata dall'Italia con legge n. 1335 del 30 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7, del 10 gennaio 1965) al quale fa rinvio l'articolo 3, comma 2, del richiamato accordo di Parigi del 28 agosto 1952;

3) lavoratori civili italiani dipendenti da forze armate di Paesi membri della NATO dislocate in Italia, contemplati al paragrafo 4 dell'articolo 9 del citato protocollo di Parigi del 28 agosto 1952;

4) lavoratori civili italiani a statuto internazionale o a statuto locale dipendenti da altri organismi militari o civili della NATO, non contemplati nei precedenti commi 1 e 2, dislocati in Italia in virtù del Trattato nord atlantico;

5) lavoratori civili italiani a statuto locale dipendenti da organismi civili statali di paesi esteri aderenti al Trattato nord atlantico aventi forze armate dislocate nel territorio italiano e che adempiono a compiti collaterali per le necessità inerenti al funzionamento di dette forze armate.

## ART. 2.

Il Governo della Repubblica italiana è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme generali e speciali per l'inquadramento dei di-

pendenti civili italiani degli organismi temporanei internazionali dislocati in Italia o all'estero, definiti all'articolo 1 presso il Ministero della Difesa, in un ruolo speciale aggiunto provvedendo, in caso di licenziamento dei lavoratori dall'organismo di appartenenza:

1) alla loro riassunzione presso enti dello Stato, aziende di Stato, Enti parastatali ed a partecipazione statale;

2) a disciplinare e ad uniformare il trattamento dell'assicurazione contro le malattie, nonché a garantire il diritto alla pensione, uniformando i criteri di erogazione delle prestazioni pensionistiche;

3) a costituire per i dipendenti NATO, di cui al punto 1 dell'articolo 1, un sistema pensionistico e previdenziale che assicuri ad essi, dopo la cessazione del servizio per limiti di età, un trattamento non inferiore a quello previsto per i dipendenti dello Stato;

4) a determinare il sistema attraverso il quale i lavoratori indicati all'articolo 1 possono accedere e sono immessi nel ruolo speciale aggiunto, sulla base dei requisiti e dei titoli idonei, e dei criteri di identificazione delle categorie e delle qualifiche;

5) a garantire che gli anni di servizio prestato alle dipendenze degli organismi temporanei internazionali dislocati in Italia siano considerati validi a tutti gli effetti e relativamente al trattamento pensionistico.

### ART. 3.

Nell'emanazione delle norme di cui ai precedenti articoli il Governo si rifarà alle norme sulla tutela del segreto stabilite dagli accordi internazionali, in particolare nella condotta delle indagini sulle mansioni e sui compiti dei lavoratori presso gli organismi di appartenenza, per il rilevamento dei dati necessari alla formazione del ruolo.